

RC Enti pubblici Polizza Responsabilita' civile

La tua polizza

Numero: 253839143
Contraente ASCOLI PICENO

I tuoi riferimenti
Allianz

Agenzia principale di CIVITANOVA MARCHE
VIA SANTA CHIARA 4
62012 CIVITANOVA MARCHE
Telefono: 0733 811117
Fax: 0733 811200

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 02

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

 Fascicolo Informativo

 Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Allianz S.p.A. - Sede legale L.go Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. soc. euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 02

Codice di autorizzazione: A806737X40
Agenzia: 6055
CIVITANOVA MARCHE

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: **COMUNE DI ASCOLI PICENO**
Codice fiscale/Partita IVA: **00229010442** ✓
Indirizzo: **P.ZZA ARRINGO 7**
C.A.P.: **63100** Città: **ASCOLI PICENO (AP)**

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 30/04/2018 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2020 ✓

Durata: anni 2 / mesi 8 / giorni 1

Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 60mo (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - COMUNE DI ASCOLI PICENO		Premi lordi annui
R.C. generale		173.000,00 ✓
Totale		173.000,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: **173.000,00 euro**

Periodicità del pagamento: **Annuale**

Importo alla firma: **115.806,20 euro** ✓

Prossima data di pagamento: **31/12/2018** ✓

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: **nuovo**


Prodotto: **MODELLO GENERICO RC**

Condizioni particolari di polizza

B - Clausola broker

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	94.729,00	22,25 %	21.077,20	115.806,20
Totali	94.729,00		21.077,20	115.806,20

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Composizione del premio rate successive (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Importo Imponibile di rata	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo di rata
R.C. generale	141.513,29	22,25 %	31.486,71	173.000,00
Totali	141.513,29		31.486,71	173.000,00

Altre Condizioni/Precisazioni

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI


ART. 1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercizio dell'Amministrazione comunale ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la proprietà?, gestione delle scuole materne ed asili; proprietà?, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Comune che fuori dello stesso; servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano riferito ai soli scuolabus; il servizio di rimozione e successiva custodia di veicoli; la gestione di alberghi e case di riposo; la proprietà? e gestione di complessi sportivi, canili e gattili, teatri, cinema, musei, biblioteche, mausolei ed in genere quanto di pertinenza del Comune, nulla escluso ne? eccettuato; patrocinio, promozione ed organizzazione di rievocazioni storiche (quali, ad esempio, la Giostra della Quintana), manifestazioni, eventi culturali di studio, ricerca, convegni e quant'altro;

La garanzia della presente polizza e? operante per i rischi della responsabilita? civile derivante all'Assicurato nello svolgimento della propria attivita? istituzionale, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, ivi compreso quanto svolto da Istituzioni costituite ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; dette Istituzioni si intendono quali assicurati aggiuntivi ai sensi del presente contratto.

La garanzia e? inoltre operante per tutte le attivita? esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonche? eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì? tutte le attivita? accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne? eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

Capitolato

Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione

Contraente

L'Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali

Franchigia

L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia

Il singolo rischio coperto dall'assicurazione

Indennizzo Risarcimento

La somma che la Società eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Società

L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia

Compagnia


La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia

Subappaltore

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di lavori o servizi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità?).

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art. 1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi Artt. 19 e 20, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:

- a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
- b) data e luogo del sinistro;
- c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze.

Resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all'Assicurato - anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo - di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.


Cio verificato, l'Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

ART. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, mediante legali e tecnici designati d'intesa con l'assicurato stesso e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale avverrà ugualmente fornita qualora l'autorità Giudiziaria abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino all'esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

Il Contraente e la Società individuano di comune accordo un pool di legali (fino ad un massimo di quattro) tra i quali il Contraente sceglie il Legale cui affidare la difesa, salvo il caso in cui la Società comunichi che non intende assumere la gestione della vertenza. Tale decisione dovrà essere opportunamente motivata e comunicata all'Assicurato almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la prima udienza.

Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà procedere alla nomina del Legale, scelto tra quelli del pool, i cui compensi professionali sono a carico della Società in base alle medesime tariffe utilizzate per i propri fiduciari.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati - salvo quanto sopra previsto - e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART.7 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

ART.9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..


Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

ART.11 - CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Contraente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

L'eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione, deve essere pagata nei 90 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società? può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società? di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società?, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società? ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il premio anticipato per la presente polizza, da intendersi anche quale premio minimo comunque acquisito dalla Società?, viene calcolato su un preventivo mercedi di Euro
(.....,00) applicando a tale preventivo il tasso lordo promille del

ART.12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART.13 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.

ART.14 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società?, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.

L'impegno di tutte le Società? Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società? Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

ART.15 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 30/04/2018 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2020 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/04/2018 al 31/12/2018 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità.


Il Contraente e la Compagnia si riservano la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa a partire da quella del 31/12/2019, mediante comunicazione effettuata a mezzo Raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni.

A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società? si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara. Tale facoltà è consentita all'Assicurato anche in caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia.

ART. 16 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società? si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell'Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

ART. 17 - CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'AON S.p.A, Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (delegataria), in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura dell'11% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

ART.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 19 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


SEZIONE 3 - GARANZIA R.C.T./O.

ART. 1- ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta;
- b) Esercente tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) Committente e/o patrocinante.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere. Devono intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, personale alle dipendenze del Servizio Civile Nazionale, stagisti e borsisti, minori in affidamento con programmi di tutorato, volontari aderenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale.



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali, campi giochi, piste ciclabili;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento d'impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonché dalla mancata/errata apposizione di segnali stradali;
- c) dalla proprietà, e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, rievocazioni storiche;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale, compresa la responsabilità personale degli studenti;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappia cani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie marine e montane, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, svolti con personale proprio o tramite operatori esterni;
- p) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- q) dall'esistenza di antenne radiotelevisive e telefoniche, di ponti radio, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- r) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata;
- s) dalla proprietà e gestione di impianti di ascensore non al servizio di singoli fabbricati.

ART. 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, nonché da tutti gli altri soggetti che collaborano all'attività del Contraente e per i quali vige l'obbligo di iscrizione all'INAIL;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati alle persone di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.


Resta comunque convenuto che non costituisce motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

ART. 3- NORME COMUNI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA PRESENTE SEZIONE

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222

ART. 4 - MASSIMALI DI GARANZIA

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:
R.C.T.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

euro 15.000.000,00 per sinistro
euro 15.000.000,00 per persona
euro 15.000.000,00 per danni a cose/animali

R.C.O.

euro 15.000.000,00 per sinistro
euro 7.500.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società? non potrà? essere superiore ad euro 15.000.000,00.

ART. 5 - NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 6 - FRANCHIGIA PER SINISTRO E GESTIONE DEI SINISTRI

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di euro 10.000,00

La Contraente si avvale del Gruppo Intersectoriale di Lavoro per la trattazione dei sinistri rientranti nella franchigia di cui sopra e la Società? si impegna a partecipare con il proprio Loss Adjuster o Liquidatore, con ogni onere economico che resterà? a proprio carico, agli incontri che si terranno presso la sede della Contraente con cadenza almeno mensile per la trattazione dei sinistri. La Società? assumerà? inoltre a proprio carico i costi di perizia, anche medico legale.

A richiesta anche solo di una delle parti, potranno essere richiesti incontri di carattere straordinario. L'organizzazione e la convocazione delle riunioni potrà? essere coordinata anche dal Broker. A tali incontri parteciperanno di norma i rappresentanti della Contraente, del Broker e della Società?, ma per particolari esigenze potranno essere invitati a partecipare altri soggetti quali consulenti esterni, legali, periti ecc.

Entro 15 gg. dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società? predisporranno una procedura per la gestione dei sinistri condivisa. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà? le linee guida cui le parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sotto della franchigia di polizza e previa acquisizione del formale consenso della Contraente, la Società? provvederà? quindi alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità? transattiva dal danneggiato ed inoltrerà? al contraente di volta in volta, od anche in forma riepilogativa con cadenza mensile, un rendiconto per il sinistro definito completo di tutta la documentazione utile a comprovare l'attività? negoziale intrapresa, con indicazione dei seguenti dati:

- numero del sinistro e denominazione controparte;
- data di accadimento del sinistro;
- proposta di importo da liquidare al terzo danneggiato.


Ricevuto il suddetto rendiconto, il contraente provvederà? al pagamento diretto al terzo danneggiato dell'importo complessivamente definito inerente le franchigie. Il contraente, pertanto, rinuncia ad avvalersi della facoltà? di cui all'art. 1917, secondo comma, C.C."

In accordo con il contraente, la società? ha facoltà? di provvedere direttamente al pagamento al terzo danneggiato, anticipando il relativo importo di franchigia a carico del contraente stesso.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sopra della franchigia di polizza, la società? provvederà? alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità? transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con il contraente (anche mediante trattazione del sinistro in seno al Gruppo Intersectoriale di Lavoro).

La società? è? tenuta ad operare nell'interesse del contraente anche con riferimento agli oneri a suo carico in ordine alle franchigie. Alla fine di ciascun trimestre/quadrimestre/semestre, la società? provvederà? nei confronti del contraente al recupero delle predette franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

A ricevimento della sopra citata documentazione, il contraente si obbliga a rimborsare alla società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

Resta inteso che per qualsiasi sinistro la Società richieda formale assenso all'Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società; in caso di mancato assenso da parte della Contraente, la Società resterà impegnata al massimo per l'importo di transazione formalmente accettato da controparte, mentre la mancata risposta nei termini sopra previsti equivarrà a formale autorizzazione alla liquidazione nei termini prospettati dalla Società (silenzio/assenso).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DELIMITAZIONI - ESTENSIONI - PRECISAZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL'ENTE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T..

E' altresì compresa la Responsabilità Civile personale dei soggetti che collaborano e/o partecipano a qualunque titolo alle attività comunali, ivi compresi volontari, stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), nonché quella dei soggetti partecipanti alle attività organizzate dall'Ente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, corsi di formazione, centri giovanili, attività di sostegno alle famiglie e di socializzazione, ecc..

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 C.P. entro i limiti previsti per la R.C.O..

ART. 2 - DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D'OPERA

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte delle proprie attività, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

ART. 3 - COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.


ART. 4 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose (compresi i veicoli di terzi e dei dipendenti) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato.

ART. 5 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.

ART. 6 - RICORSO TERZI DA INCENDIO



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

In deroga a quanto previsto al comma e), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività? oggetto della presente assicurazione.

ART. 7 - DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA?

L'assicurazione comprende la Responsabilità? Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività? industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché? conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

ART. 8 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga di quanto previsto al comma f), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P. si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato dei suoi dipendenti purché? i danni non si verifichino durante l'uso e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto e incendio. Sono comunque esclusi dalla garanzia preziosi, gioielli e denaro.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTARI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

ART. 11 - PROPRIETÀ? E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità? civile derivante all'Assicurato dalla gestione, conduzione e dalla proprietà? di manufatti in genere, impianti, reti di distribuzione e fabbricati (o porzioni di essi), e relative parti comuni se in condominio, compresi i relativi impianti fissi quali ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità? civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- I danni derivanti da spargimento di acqua, purché? conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture, apparecchi utilizzatori.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità?, stillicidio e in genere da insalubrità? dei locali.

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti da rigurgiti di fogne con limite di risarcimento di euro 110.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE DI STUDIO

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità? civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

ART. 13 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE


A Parziale deroga di quanto previsto al comma c) dell'Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.

ART. 14 - RIMOZIONE VEICOLI

Premesso che l'assicurato può? svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

ART. 15 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

L'assicurazione, a deroga del comma f) dell'Art.1 -Esclusioni della Sezione 2 C.P.P. delle condizioni di polizza, e' estesa alla responsabilita' civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalla stesso gestite.

Sono esclusi i danni ai veicoli da furto e/o incendio ed atti vandalici, e di quelli alle cose in essi contenute.

ART. 16 - COMMITTENZA LAVORI

L'assicurazione comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge 528/97 in aggiunta al D.Lgs. 494/96, successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualita' di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.

Le imprese esecutrici dei lavori - nonche' i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.

La garanzia e' valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonche', ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

ART. 17 - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

Premesso che l'assicurato puo' avvalersi nell'ambito della propria attivita' di persone in rapporto di "collaborazione a progetto" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreche' la stessa sia operante.

La garanzia e' valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato e' tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione a progetto.

ART. 18 - LAVORATORI INTERINALI

L'assicurazione comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attivita' in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Assicurato e' tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.

ART. 19 - USO DELLE ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE

L'assicurazione vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danni a cose in conseguenza dell'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di Vigile, Ufficiale e Comandante della Polizia Municipale.

La garanzia e' operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione, nel territorio della Repubblica di San Marino e Citta' del Vaticano, anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni, ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonche' per intraprendere taluna delle attivita' previste all'Art. 55 C.P. . Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale saranno considerati terzi fra loro.

ART. 20 - PLURALITA' DI ASSICURATI


Qualora la garanzia venga espressa per una pluralita' di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilita' di piu' assicurati fra loro.

ART. 21 - MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilita' Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e' estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimita', con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché i fatti che hanno causato la malattia siano stati commessi o si siano verificati al massimo entro i 36 mesi antecedenti la stipulazione della polizza stessa.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Societa':



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tale estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di Euro 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 22 - GESTIONE FARMACIE

La presente polizza è operante alle condizioni tutte previste anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione delle farmacie comunali, compresa la responsabilità civile professionale dei farmacisti addetti, a parziale deroga ed integrazione dell'Art. 1 Sez. 3 C.G.P.

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi dall'utilizzo di prodotti galenici di produzione propria, venduti dalle Farmacie comunali, a patto che il danno si manifesti entro il periodo di durata della garanzia.

ART. 23 - PORTATA DELLA GARANZIA

Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell'oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.

ART. 24 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza del Contraente.

Questa garanzia è prestata con un limite di risarcimento di euro 110.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

SEZIONE 2 - ESCLUSIONI

ART. 1 - ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente previsto dalle altre sezioni di polizza, l'assicurazione non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno d'età;


c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

d) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;

e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;

g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonche? i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

k) i danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

l) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

m) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

n) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo.

SEZIONE 3 - LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

ART. 1 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia e? prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo di Euro 1.360.000,00, con l'applicazione della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione.

ART. 2 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO DEL TERRENO

Per i danni ai fabbricati, la garanzia e? prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione ed il massimo di Euro 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per uno o piu? sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione.

ART. 3 - DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE

La garanzia e? prestata con la franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.360.000,00 per uno o piu? sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 4 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Tale garanzia e? prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.360.000,00.

ART. 5 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA?

Tale garanzia e? prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione e fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000.000,00 per uno o piu? sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.


ART. 6 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 705.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ed una franchigia per sinistro pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione.

ART. 7 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo assoluto pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.

ART. 8 - RIMOZIONE VEICOLI



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 655.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento ed accaduti nel corso delle operazioni di rimozione.

ART. 9 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 655.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 10 - COMMITTENZA LAVORI


La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 805.000,00.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società;
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Sottoscrizioni


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione.
 - copia del documento *"Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti"* conforme al modello 7A, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - copia del documento *"Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto"* conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, copia delle Condizioni di assicurazione esonerando, così, l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che li aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____



Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante



Polizza n. 253839143**Scheda di Polizza****Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:**

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: COMUNE DI ASCOLI PICENO
Codice fiscale/Partita IVA: 00229010442
Indirizzo: P.ZZA ARRINGO 7
C.A.P.: 63100 Città: ASCOLI PICENO (AP)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 30/04/2018 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2020
Durata: anni 2 / mesi 8 / giorni 1
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 60mo (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - COMUNE DI ASCOLI PICENO		Premi lordi annui
R.C. generale		173.000,00
Totale		173.000,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 173.000,00 euro

Periodicità del pagamento: Annuale

Prossima data di pagamento: 31/12/2018

Importo alla firma: 115.806,20 euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo


Prodotto: MODELLO GENERICO RC

Condizioni particolari di polizza

B - Clausola broker

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	94.729,00	22,25 %	21.077,20	115.806,20
Totali	94.729,00		21.077,20	115.806,20

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Composizione del premio rate successive (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Importo imponibile di rata	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo di rata
R.C. generale	141.513,29	22,25 %	31.486,71	173.000,00
Totali	141.513,29		31.486,71	173.000,00

Altre Condizioni/Precisazioni

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI


ART. 1 - ATTIVITA' DELL'ASSICURATO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercizio dell'Amministrazione comunale ivi compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la proprietà, gestione delle scuole materne ed asili; proprietà, possesso, esercizio, amministrazione di terreni, aziende agricole, fabbricati e loro pertinenze (quali ascensori, elevatori, montacarichi, impianti a gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento) sia ubicati nel territorio del Comune che fuori dello stesso; servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano riferito ai soli scuolabus; il servizio di rimozione e successiva custodia di veicoli; la gestione di alberghi e case di riposo; la proprietà e gestione di complessi sportivi, canili e gattili, teatri, cinema, musei, biblioteche, mausolei ed in genere quanto di pertinenza del Comune, nulla escluso né eccettuato; patrocinio, promozione ed organizzazione di rievocazioni storiche (quali, ad esempio, la Giostra della Quintana), manifestazioni, eventi culturali di studio, ricerca, convegni e quant'altro;

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento della propria attività istituzionale, comunque svolta e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, ivi compreso quanto svolto da Istituzioni costituite ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; dette Istituzioni si intendono quali assicurati aggiuntivi ai sensi del presente contratto.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti e deliberi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente capitolato.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato

L'Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

Capitolato

Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione

Contraente

L'Ente, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali

Franchigia

L'importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia

Il singolo rischio coperto dall'assicurazione

Indennizzo Risarcimento

La somma che la Società? eroga all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio

La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società? quale corrispettivo dell'assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Società?

L'Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia

Compagnia


La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia

Subappaltore

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di lavori o servizi.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'Art. 1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi Artt. 19 e 20, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Premesso che le richieste di risarcimento da parte dei terzi pervengono a volte incomplete per alcuni elementi fondamentali intesi per:

- a) generalità e recapito del richiedente e/o del bene danneggiato;
- b) data e luogo del sinistro;
- c) descrizione del fatto e, possibilmente, sue conseguenze.

Resta inteso che, al fine di evitare la trasmissione alla Società di denunce incomplete, i termini di cui sopra relativamente alle richieste di risarcimento da parte di un terzo, decorrono dal momento in cui il Servizio competente ha ricevuto la richiesta di risarcimento completa degli elementi fondamentali.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, è data facoltà all'Assicurato - anche in considerazione della franchigia fissa prevista dal contratto assicurativo - di verificare sia la fondatezza che la congruità della richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.


Cio verificato, l'Assicurato darà avviso alla Società nei modi e nei termini previsti dall'art. 2952 del C.C.

ART. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, mediante legali e tecnici designati d'intesa con l'assicurato stesso e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale avverrà ugualmente fornita qualora l'autorità Giudiziaria abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società? e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Qualora l'interesse della Società? alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società? fino all'esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

Il Contraente e la Società? individuano di comune accordo un pool di legali (fino ad un massimo di quattro) tra i quali il Contraente sceglierà? il Legale cui affidare la difesa, salvo il caso in cui la Società? comunichi che non intende assumere la gestione della vertenza. Tale decisione dovrà? essere opportunamente motivata e comunicata all'Assicurato almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la prima udienza.

Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione da parte della Società? l'Assicurato potrà? procedere alla nomina del Legale, scelto tra quelli del pool, i cui compensi professionali sono a carico della Società? in base alle medesime tariffe utilizzate per i propri fiduciari.

La Società? non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati - salvo quanto sopra previsto - e non risponde di multe od ammende né? delle spese di giustizia penale.

ART.7 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più? assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed e? tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società? e? tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società? può? recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società? rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

ART.9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non e? stata pagata. Il Contraente e? obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società?, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società? al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..


Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società?, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..

ART.11 - CALCOLO DEL PREMIO ANTICIPATO - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Contraente, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto successivamente, ed e? regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società? i dati necessari e cioè? l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

L' eventuale differenza attiva risultante dalla regolazione, deve essere pagata nei 90 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società?.



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Il premio anticipato per la presente polizza, da intendersi anche quale premio minimo comunque acquisito dalla Società, viene calcolato su un preventivo mercedi di Euro
(.....,00) applicando a tale preventivo il tasso lordo promille del

ART.12 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART.13 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dove risiede la Contraente.

ART.14 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all'integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.

L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.

ART.15 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 30/04/2018 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2020 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/04/2018 al 31/12/2018 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità.


Il Contraente e la Compagnia si riservano la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa a partire da quella del 31/12/2019, mediante comunicazione effettuata a mezzo Raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 giorni.

A patto che il Contraente non si sia avvalso della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara. Tale facoltà è consentita all'Assicurato anche in caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia.

ART. 16 - INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell'Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

ART. 17 - CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'AON S.p.A, Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (delegataria), in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura dell'11% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

ART.18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 19 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 20 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 21 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


SEZIONE 3 - GARANZIA R.C.T./O.

ART. 1- ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di:

- a) Proprietario, conduttore o gestore di tutto quanto necessita all'attività descritta;
- b) Esercente tutte le attività, salvo quelle eventualmente escluse;
- c) Committente e/o patrocinante.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere. Devono intendersi comunque compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D. Lgs 38/2000 e successive modificazioni, lavoratori a rapporto interinale, personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per socializzazione (Handicappati ecc.), per lavori socialmente utili, personale alle dipendenze del Servizio Civile Nazionale, stagisti e borsisti, minori in affidamento con programmi di tutorato, volontari aderenti al Gruppo di Protezione Civile Comunale.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, ponti e canali, campi giochi, piste ciclabili;
- b) dalla proprietà, manutenzione e funzionamento d'impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonché dalla mancata/errata apposizione di segnali stradali;
- c) dalla proprietà, e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, rievocazioni storiche;
- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale, compresa la responsabilità personale degli studenti;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappia cani;
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie marine e montane, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, svolti con personale proprio o tramite operatori esterni;
- p) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e tubature;
- q) dall'esistenza di antenne radiotelevisive e telefoniche, di ponti radio, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- r) dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata;
- s) dalla proprietà e gestione di impianti di ascensore non al servizio di singoli fabbricati.

ART. 2 - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, nonché da tutti gli altri soggetti che collaborano all'attività del Contraente e per i quali vige l'obbligo di iscrizione all'INAIL;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38, cagionati alle persone di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.


Resta comunque convenuto che non costituisce motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

ART. 3- NORME COMUNI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA PRESENTE SEZIONE

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n.222

ART. 4 - MASSIMALI DI GARANZIA

Il limite di massimo indennizzo per capitale, interessi e spese a carico della Società, ammonta:
R.C.T.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

euro 15.000.000,00 per sinistro
euro 15.000.000,00 per persona
euro 15.000.000,00 per danni a cose/animali

R.C.O.
euro 15.000.000,00 per sinistro
euro 7.500.000,00 per persona

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. / R.C.O., la massima esposizione della Società? non potrà essere superiore ad euro 15.000.000,00.

ART. 5 - NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le Parti che non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 6 - FRANCHIGIA PER SINISTRO E GESTIONE DEI SINISTRI

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di euro 10.000,00

La Contraente si avvale del Gruppo Intersettoriale di Lavoro per la trattazione dei sinistri rientranti nella franchigia di cui sopra e la Società? si impegna a partecipare con il proprio Loss Adjuster o Liquidatore, con ogni onere economico che resterà a proprio carico, agli incontri che si terranno presso la sede della Contraente con cadenza almeno mensile per la trattazione dei sinistri. La Società? assumerà inoltre a proprio carico i costi di perizia, anche medico legale.

A richiesta anche solo di una delle parti, potranno essere richiesti incontri di carattere straordinario. L'organizzazione e la convocazione delle riunioni potrà essere coordinata anche dal Broker. A tali incontri parteciperanno di norma i rappresentanti della Contraente, del Broker e della Società?, ma per particolari esigenze potranno essere invitati a partecipare altri soggetti quali consulenti esterni, legali, periti ecc.

Entro 15 gg. dall'aggiudicazione il Contraente, il Broker e la Società? predisporranno una procedura per la gestione dei sinistri condivisa. Tale procedura, soggetta a periodiche revisioni, ove necessarie, rappresenterà le linee guida cui le parti si atterranno per la gestione dei sinistri.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sotto della franchigia di polizza e previa acquisizione del formale consenso della Contraente, la Società? provvederà quindi alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità? transattiva dal danneggiato ed inoltrerà al contraente di volta in volta, od anche in forma riepilogativa con cadenza mensile, un rendiconto per il sinistro definito completo di tutta la documentazione utile a comprovare l'attività? negoziale intrapresa, con indicazione dei seguenti dati:

- numero del sinistro e denominazione controparte;
- data di accadimento del sinistro;
- proposta di importo da liquidare al terzo danneggiato.


Ricevuto il suddetto rendiconto, il contraente provvederà al pagamento diretto al terzo danneggiato dell'importo complessivamente definito inerente le franchigie. Il contraente, pertanto, rinuncia ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1917, secondo comma, C.C."

In accordo con il contraente, la società? ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento al terzo danneggiato, anticipando il relativo importo di franchigia a carico del contraente stesso.

In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sopra della franchigia di polizza, la società? provvederà alla definizione dello stesso tramite acquisizione di formale disponibilità? transattiva dal danneggiato ed alla relativa liquidazione al danneggiato stesso in condivisione con il contraente (anche mediante trattazione del sinistro in seno al Gruppo Intersettoriale di Lavoro).

La società? è tenuta ad operare nell'interesse del contraente anche con riferimento agli oneri a suo carico in ordine alle franchigie. Alla fine di ciascun trimestre/quadrimestre/semestre, la società? provvederà nei confronti del contraente al recupero delle predette franchigie mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

A ricevimento della sopra citata documentazione, il contraente si obbliga a rimborsare alla società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati.
 Resta inteso che per qualsiasi sinistro la Società richieda formale assenso all'Ente Contraente per la liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l'Ente Contraente ha trenta giorni di tempo per accettare o meno le proposte della Società; in caso di mancato assenso da parte della Contraente, la Società resterà impegnata al massimo per l'importo di transazione formalmente accettato da controparte, mentre la mancata risposta nei termini sopra previsti equivarrà a formale autorizzazione alla liquidazione nei termini prospettati dalla Società (silenzio/assenso).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

SEZIONE 1 - DELIMITAZIONI - ESTENSIONI - PRECISAZIONI DI GARANZIA

ART. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL'ENTE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T..

E' altresì compresa la Responsabilità Civile personale dei soggetti che collaborano e/o partecipano a qualunque titolo alle attività comunali, ivi compresi volontari, stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), nonché quella dei soggetti partecipanti alle attività organizzate dall'Ente quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, corsi di formazione, centri giovanili, attività di sostegno alle famiglie e di socializzazione, ecc..

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.583 C.P. entro i limiti previsti per la R.C.O..

ART. 2 - DANNI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO AD IMPRESE E/O PRESTATORI D'OPERA

Premesso che il Contraente può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte delle proprie attività, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

ART. 3 - COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga di quanto previsto al comma a), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.


ART. 4 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose (compresi i veicoli di terzi e dei dipendenti) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'assicurato.

ART. 5 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO

La garanzia comprende i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, purché non conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione ed altre tecniche sostitutive.

ART. 6 - RICORSO TERZI DA INCENDIO



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

In deroga a quanto previsto al comma e), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P., sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività? oggetto della presente assicurazione.

ART. 7 - DANNI DA INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITA?

L'assicurazione comprende la Responsabilità? Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività? industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché? conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

ART. 8 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga di quanto previsto al comma f), Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P. si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato dei suoi dipendenti purché? i danni non si verifichino durante l'uso e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse. Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto e incendio. Sono comunque esclusi dalla garanzia preziosi, gioielli e denaro.

ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBI, BEVANDE ED ALIMENTARI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

ART. 11 - PROPRIETÀ? E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità? civile derivante all'Assicurato dalla gestione, conduzione e dalla proprietà? di manufatti in genere, impianti, reti di distribuzione e fabbricati (o porzioni di essi), e relative parti comuni se in condominio, compresi i relativi impianti fissi quali ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità? civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- I danni derivanti da spargimento di acqua, purché? conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture, apparecchi utilizzatori.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità?, stillicidio e in genere da insalubrità? dei locali.

L'assicurazione comprende anche i danni derivanti da rigurgiti di fogne con limite di risarcimento di euro 110.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI DI ISTRUZIONE, DI FORMAZIONE E/O BORSE DI STUDIO

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità? civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

ART. 13 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE


A Parziale deroga di quanto previsto al comma c) dell'Art. 1 - Esclusioni della Sezione 2 C.P.P. si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite, soltanto se in conseguenza ad un evento accidentale.

ART. 14 - RIMOZIONE VEICOLI

Premesso che l'assicurato può? svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

ART. 15 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

L'assicurazione, a deroga del comma f) dell'Art.1 -Esclusioni della Sezione 2 C.P.P. delle condizioni di polizza, e? estesa alla responsabilita? civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalla stesso gestite.

Sono esclusi i danni ai veicoli da furto e/o incendio ed atti vandalici, e di quelli alle cose in essi contenute.

ART. 16 - COMMITTENZA LAVORI

L'assicurazione comprende la responsabilita? civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge 528/97 in aggiunta al D.Lgs. 494/96, successive modifiche e/o integrazioni, nella sua qualita? di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione della normativa sopra citata.

Le imprese esecutrici dei lavori - nonche? i loro titolari e dipendenti -, sono considerati terzi.

La garanzia e? valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonche?, ove imposto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

ART. 17 - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

Premesso che l'assicurato puo? avvalersi nell'ambito della propria attivita? di persone in rapporto di "collaborazione a progetto" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilita? civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreche? la stessa sia operante.

La garanzia e? valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato e? tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione a progetto.

ART. 18 - LAVORATORI INTERINALI

L'assicurazione comprende la responsabilita? civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attivita? in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n° 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche e/o integrazioni. L'Assicurato e? tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.

ART. 19 - USO DELLE ARMI PER LA POLIZIA MUNICIPALE

L'assicurazione vale anche per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danni a cose in conseguenza dell'uso delle armi verificatosi in relazione alla professione di Vigile, Ufficiale e Comandante della Polizia Municipale.

La garanzia e? operante anche per detenzione, maneggio, porto ed uso legittimo di armi in dotazione, nel territorio della Repubblica di San Marino e Citta? del Vaticano, anche all'interno di uffici e caserme nel caso di esercitazioni, ed anche al proprio domicilio nell'atto di intraprendere o cessando dal servizio, nonche? per intraprendere taluna delle attivita? previste all'Art. 55 C.P. . Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale saranno considerati terzi fra loro.

ART. 20 - PLURALITA? DI ASSICURATI


Qualora la garanzia venga espressa per una pluralita? di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilita? di piu? assicurati fra loro.

ART. 21 - MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilita? Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) e? estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimita?, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, purché i fatti che hanno causato la malattia siano stati commessi o si siano verificati al massimo entro i 36 mesi antecedenti la stipulazione della polizza stessa.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Societa?:



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

a) per piu? danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validita? della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

b) per piu? danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Societa? ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso e? tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Societa? l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestivita?, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Tale estensione di garanzia e? prestata con un limite di risarcimento di Euro 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

ART. 22 - GESTIONE FARMACIE

La presente polizza e? operante alle condizioni tutte previste anche per la responsabilita? civile derivante all'Assicurato dalla gestione delle farmacie comunali, compresa la responsabilita? civile professionale dei farmacisti addetti, a parziale deroga ed integrazione dell'Art. 1 Sez. 3 C.G.P.

La garanzia comprende i danni cagionati a terzi dall'utilizzo di prodotti galenici di produzione propria, venduti dalle Farmacie comunali, a patto che il danno si manifesti entro il periodo di durata della garanzia.

ART. 23 - PORTATA DELLA GARANZIA

Si precisa che la copertura della presente polizza si intende operante per qualsiasi evento rientrante nell'oggetto della garanzia, salvo quanto esplicitamente escluso e nei limiti di quanto esplicitamente regolamentato.

ART. 24 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d) , la garanzia comprende la responsabilita? civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza del Contraente.

Questa garanzia e? prestata con un limite di risarcimento di euro 110.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

SEZIONE 2 - ESCLUSIONI

ART. 1 - ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente previsto dalle altre sezioni di polizza, l'assicurazione non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore per i quali e? obbligatoria l'assicurazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005, nonche? da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno d'eta?;


c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

d) da furto, compresi quelli a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;

e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate;

g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonche? i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno;



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione naturale, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

j) derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

k) i danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

l) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

m) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

n) da guerra dichiarata e non, guerra civile, tumulti popolari, sommosse e scioperi, terrorismo.

SEZIONE 3 - LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE

ART. 1 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La garanzia e? prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo assicurativo di un importo di Euro 1.360.000,00, con l'applicazione della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione.

ART. 2 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANCHIGIA DEL TERRENO

Per i danni ai fabbricati, la garanzia e? prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione ed il massimo di Euro 5.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per uno o piu? sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione.

ART. 3 - DANNI A CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI IN GENERE

La garanzia e? prestata con la franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 1.360.000,00 per uno o piu? sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

ART. 4 - RICORSO TERZI DA INCENDIO

Tale garanzia e? prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.360.000,00.

ART. 5 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA?

Tale garanzia e? prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione e fino alla concorrenza del massimale di Euro 2.000.000,00 per uno o piu? sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.


ART. 6 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 705.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo ed una franchigia per sinistro pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione.

ART. 7 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo assoluto pari all'importo della franchigia prevista all'Art. 1 della presente sezione, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo.

ART. 8 - RIMOZIONE VEICOLI



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 655.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento ed accaduti nel corso delle operazioni di rimozione.

ART. 9 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 655.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

ART. 10 - COMMITTENZA LAVORI


La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 805.000,00.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società;
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



02K 00002538391434



Polizza n. 253839143


Scheda di Polizza

Sottoscrizioni


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione.
 - **copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti"** conforme al modello 7A, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - **copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto"** conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, copia delle Condizioni di assicurazione esonerando, così, l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che li aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____


Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Legale Rappresentante



Polizza n. 253839143

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

